Utenti unici: n d

impresedilinews.it

# Covid 19: i geometri possono lavorare?

Il Dpcm 22/3/2020 «Sospensione delle attività produttive non essenziali» - in vigore dal 22 marzo ed efficace sino al 3 aprile - non sospende le attività professionali rientranti nel codice Ateco al numero 71 «Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudo ed analisi tecniche» (nella fattispecie: codice Ateco 71.12.30 «Attività tecniche svolte dai geometri»).

## Ecco quanto scrive il presidente dei Geometri agli iscritti

Tali attività potranno essere svolte restando comunque ferme le raccomandazioni cui all'art. 1, punto 7, del Dpcm 11/3/2020:

- adottare protocolli di sicurezza anti-contagio come il rispetto della distanza interpersonale;
- limitare al minimo gli spostamenti e adottare modalità di lavoro agile;



presente documento e' ad uso esclusivo del committente

### impresedilinews.it

Sezione: CASSA GEOMETRI - CNG WEB

- i collaboratori e i dipendenti in smart working potranno recarsi negli studi professionali e trattenersi per il solo tempo
  - necessario per il ritiro e la consegna dei documenti;
- i professionisti non possono incontrare i propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza:
- le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile valutazione del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque, degli obblighi di prevenzione del contagio da Covid- 19 previsti dalla normativa attualmente vigente;
- il professionista può recarsi presso gli uffici postali al fine dell'invio e/o ritiro della corrispondenza.

#### Per ciò che concerne i cantieri

Le <u>attività espressamente non sospese</u> perché ritenute strategiche in quanto attinenti lavori di ingegneria civile (cod. 42) sono: costruzione di strade, autostrade e piste



presente documento e' ad uso esclusivo del committente

73-138-080

aeroportuali; costruzione di linee ferroviarie e metropolitane; costruzione di ponti e gallerie; costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi; costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni; costruzione di opere idrauliche; lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione; altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile; installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione di costruzione.

 Le più importanti <u>attività temporaneamente sospese</u> in quanto considerate ordinarie sono: la costruzione di edifici e

le attività che riguardano lo sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione (codice 41); la costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice 41.20.00); la demolizione e preparazione del cantiere edile (codice 43.10); la preparazione del cantiere edile e la sistemazione del terreno (codice 4312); il completamento e finitura di edifici (codice 43.30); altri lavori specializzati di costruzione, come ad esempio le coperture (codice 43.90).

Il <u>blocco di queste attività è scattato lo scorso 23 marzo</u>; i lavori e le provviste per rendere sicuri i cantieri o concludere opere improrogabili e urgenti, <u>devono essere completati entro</u> il 25 marzo 2020.



I presente documento e' ad uso esclusivo del committente

# Sulla mancata sospensione delle attività professionali ritengo opportuno avanzare due precisazioni di merito

- 1. La mancata sospensione dell'attività professionale non ci deve distogliere dal compito al quale siamo chiamati ad assolvere prima di tutto come cittadini: contribuire attivamente al contenimento del contagio da Covid-19, adottando comportamenti responsabili e massimamente rispettosi delle regole nei confronti di collaboratori, clienti e fornitori, garantendo in tal modo anche la sicurezza dei familiari e delle altre persone con le quali entriamo quotidianamente in contatto. Massima dedizione, quindi, all'erogazione di servizi e prestazioni professionali, ma solo a patto che ci siano le condizioni per poterli svolgere in totale sicurezza.
- 2. La mancata sospensione delle attività professionali non

implica in alcun modo l'esclusione dalle misure economiche che il Governo sta mettendo a punto per i professionisti ordinistici, e che vanno nella direzione delle proposte avanzate dal Consiglio Nazionale assieme alla Rete delle Professioni Tecniche e al Comitato Unitario delle Professioni,



Telpress

### impresedilinews.it

Rassegna del 26/03/20 Edizione del:26/03/20 Foglio:5/5

Sezione: CASSA GEOMETRI - CNG WEB

delle quali si è dato evidenza nella circolare inviata lo scorso 20 marzo «Decreto legge Cura Italia n. 18 del 17/3/2020 – Misure per i professionisti».

In tal senso, prosegue speditamente il lavoro e l'interlocuzione con i ministeri competenti per l'emanazione del Dm attuativo dell'art. 44 (entro 30 giorni dal 17 marzo).

Anticipo, infine, che il Consiglio Nazionale è impegnato nella redazione delle linee guida inerenti i principali ambiti di prestazioni professionali, erogate in regime di limitazione da Covid-19: il dossier sarà reso disponibile a tutti gli iscritti nei prossimi giorni.

#### Maurizio Savoncelli

Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Gazzetta Ufficiale Numero 76 – Dpcm 22 marzo 2020



presente documento e' ad uso esclusivo del committente